

STATUTO

Art.1

COSTITUZIONE

E' costituita in Italia la "Camera di Commercio Italo Romena" con sede in Milano. La durata è fissata al 31 dicembre 2050.

Art.2

SCOPI

La Camera di Commercio è una Associazione apolitica e non persegue finalità di lucro. Scopo della sua attività è quello di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e la Romania Per il raggiungimento di tali finalità la Camera di Commercio svolgerà una impegnativa attività per:

1. contribuire allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli e finanziari tra l'Italia e la Romania, nonché all'incremento della collaborazione tecnica fra i due Paesi;
2. raccogliere e fornire mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi, agli ambienti interessati e in modo particolare ai propri Soci:
 1. notizie e dati comunque riguardanti l'attività economica e lo sviluppo dei due Paesi;
 2. informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i due Paesi;
 3. notizie sulla legislazione commerciale, industriale e amministrativa di interesse per gli operatori;
 4. informazioni circa le disposizioni valutarie, quelle che regolano i trasporti ed il turismo;
3. studiare l'andamento delle rispettive attività produttive, mettendone in evidenza le possibilità di mercato, orientare il moto espansivo delle relazioni commerciali e industriali;
4. offrire la sua collaborazione agli Enti governativi e alle Pubbliche Amministrazioni dei due Paesi per la promozione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi fra l'Italia e la Romania;
5. sensibilizzare gli organi governativi e le amministrazioni pubbliche dei due Paesi sui problemi di carattere generale degli associati, la cui soluzione abbia attinenza con gli scopi che la Camera persegue;
6. agevolare la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra gli operatori, sempre quando derivino da operazioni commerciali fra i due Paesi, nonché di costituire allo scopo, su richiesta delle parti interessate, collegi arbitrali o peritali;
7. esplicare ogni atto che risulti utile o necessario per il conseguimento degli scopi associativi, anche mediante adeguate iniziative come conferenze, convegni, congressi, seminari, missioni aventi finalità economiche, organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni e

fiere mercantili.

La Camera di Commercio svolge la propria attività in piena indipendenza dalle Rappresentanze Ufficiali, ma nella più stretta collaborazione con le stesse e con tutti quegli Enti, Società ed Istituzioni dei due Paesi che perseguono fini analoghi o comunque utili al raggiungimento dello scopo associativo della Camera di Commercio.

Art.3

ORDINAMENTO TECNICO

Per il miglior svolgimento della propria attività e particolarmente per l'opera di consulenza e di studio dei problemi connessi all'incremento dell'interscambio fra l'Italia e la Romania, la Camera di Commercio può avvalersi di:

1. Esperti;
2. Commissioni di Esperti;
3. Gruppi Settoriali.

A farne parte possono essere chiamate persone non aventi la qualifica di Soci. In caso di urgenza la nomina può essere effettuata da altro organo della Camera di Commercio e ratificata nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art.4

ISTITUZIONE DI UFFICI E SEGRETERIE

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la istituzione di Uffici e Segreterie commerciali le cui spese di conduzione potranno essere a carico della Camera entro i limiti dei fondi assegnati a tale scopo dal Consiglio Direttivo della Camera.

Nelle zone in cui sarà ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare uno dei suoi consiglieri residente in detta zona a segretario delegato della Camera. Tale carica sarà puramente onoraria e la Camera potrà eventualmente rifondere al delegato solamente le spese preventivamente approvate e documentate da lui sostenute nell'interesse della Camera.

Art.5

ASSOCIAZIONE

Può essere socio della Camera di Commercio Italo Romena qualunque persona fisica o giuridica, privata o pubblica, interessata alle finalità della Camera.

Art.6

CATEGORIE DI SOCI

I Soci possono essere delle seguenti categorie:

1. Soci Fondatori
2. soci Ordinari;
3. soci Sostenitori;
4. soci Aggregati;
5. soci Onorari.

I soci fondatori sono nominati nel Consiglio Direttivo per tutta la durata della loro adesione all'associazione.

Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e versano il contributo annuo.

Sono soci sostenitori coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e che versano un contributo minimo annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci ordinari.

I soci aggregati versano un contributo annuale non superiore alla metà del contributo stabilito per i soci ordinari. Tra i soci aggregati possono figurare soci non residenti - persone fisiche, enti giuridici, ditte o imprese residenti fuori dall'Italia.

Su designazione del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, possono essere chiamati a far parte della categoria di soci onorari componenti delle Rappresentanze Ufficiali dei due Paesi e persone che hanno contribuito in modo preclaro allo sviluppo degli scambi culturali ed economici della Romania o reso eminenti servizi alla Camera di Commercio. I soci onorari godranno di tutti i diritti e privilegi dei soci effettivi e potranno essere esonerati dalla corresponsione di quote e tasse. Il Consiglio Direttivo insindacabilmente conferirà o revocherà i soci onorari con il voto della maggioranza.

I soci hanno tutti uguali diritti in particolare di esprimere il proprio voto nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi per i quali l'eleggibilità è libera.

E' esclusa ogni limitazione di voto in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.7

CONTRIBUTI

Chi intende associarsi alla Camera presenta, a sua scelta, domanda di associazione come socio ordinario, sostenitore o aggregato. Il Consiglio Direttivo fissa la misura del contributo annuale per l'appartenenza alla Camera sottoponendola quindi alla ratifica dell'Assemblea.

Le quote associative dovranno essere versate in unica soluzione entro la fine della scadenza della quota associativa (costituita da 12 mesi). Il socio è debitore del contributo.

Le quote o i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.8

AMMISSIONE

Le domande di ammissione alla Camera devono essere effettuate per iscritto su moduli appositi e firmati dal richiedente. Le domande di iscrizione dei soci saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio Direttivo, e dopo il versamento della quota associativa prevista. Le domande di ammissione alla Camera sono devolute al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art.9

DURATA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La domanda di ammissione alla Camera di Commercio impegna il socio a tutti gli effetti statutari per i due esercizi sociali successivi alla data di iscrizione. Per gli anni successivi in mancanza di disdetta, inviata per lettera raccomandata, data entro il 30 settembre, l'adesione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di seguito.

Art.10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde, oltre che in caso di dimissioni, anche per delibera insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art.11

ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamento dei contributi. Per l'assolvimento da parte della Camera di Commercio di particolari incarichi richiesti dal socio, questi sarà tenuto al rimborso delle spese preventive e sostenute.

Art.12

ORGANI

Sono organi della Camera di Commercio:

1. l'Assemblea Generale dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Comitato Esecutivo

4. il Presidente
5. il Presidente Onorario
6. il Segretario Generale
7. il Collegio dei Revisori

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce annualmente entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale; inoltre, può riunirsi per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci, oppure, in caso di urgenza, per iniziativa del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea è convocata mediante lettera recante l'Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante Legale della Camera di Commercio, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione, e con indicato orario, luogo e data della seconda convocazione. L'Assemblea generale ordinaria:

1. nomina il Presidente Onorario;
2. nomina il Consiglio Direttivo;
3. nomina il Collegio dei Revisori;
4. approva il Rendiconto economico ed il Conto di Previsione;
5. ratifica le misure dei contributi associativi annuali;
6. delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo ritenga di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Camera. Gli argomenti non compresi all'Ordine del Giorno non sono ammessi alla discussione.

Art.13

VALIDITA' - VOTO - MAGGIORANZE

Ogni socio, qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli Associati personalmente o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, in caso di voto palese, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Camera. In sua assenza l'Assemblea elegge a presiederla uno dei Vicepresidenti ovvero, in assenza di questi, il Segretario Generale o uno dei Soci presenti. Su richiesta del Presidente può nominare per il controllo delle votazioni due o più scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, su decisione del Presidente dell'Assemblea. L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata votando su liste diverse presentate dal Consiglio Direttivo uscente e/o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e/o su proposta del Presidente uscente. Gli organi vengono eletti, in caso di lista unica a maggioranza relativa dei voti. In caso di più liste, vale il sistema proporzionale.

Art.14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Le direttive ed orientamenti gestionali della Camera spettano al Consiglio Direttivo, che ne controlla il patrimonio, è responsabile della sua situazione finanziaria e dirige la sua attività. Il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, può anche ammettere, per invito, membri onorari e funzionari onorari per quei periodi da esso stabiliti, specificandone i poteri ed i doveri. Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque e non superiore a nove Consiglieri, dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea generale. Il Presidente, dopo la scadenza, di diritto, rimarrà parte del Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo, eletti in rappresentanza dei soci non persone fisiche (Enti pubblici e privati, aziende in genere) decadono dalla carica di consigliere, se l'Ente o l'azienda cessa di essere socio ed essi non sono soci; gli stessi possono essere sostituiti con semplice comunicazione scritta dell'associato. Il Segretario Generale ne dà notizia nella prima successiva riunione del Consiglio Direttivo. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza di almeno tre membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera recante l'Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante Legale della Camera, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione delle riunioni inviati ai Consiglieri dovranno indicare l'agenda degli argomenti da trattarsi, oltre a quelli di ordinaria gestione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con le stesse modalità suddette, quando lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri. E' presieduto di diritto dal Presidente della Camera, ovvero, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Camera di Commercio:

1. promuove e delibera le iniziative necessarie al conseguimento dei fini sociali e attua le delibere dell'Assemblea;
2. delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulla espulsione dei soci;
3. nomina tra i suoi membri il Presidente e due Vicepresidenti della Camera;
4. nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere della Camera;
5. delibera gli atti di gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;
6. delibera la misura del contributo annuale per le varie categorie di soci;
7. approva il rendiconto economico ed il conto di previsione predisposti dal Tesoriere.

I Consiglieri dimissionari, o decaduti per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, vengono immediatamente sostituiti su designazione e per cooptazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Generale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante consultazione in video conferenza ovvero telefonica o per fax seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsi da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta stabiliti.

Art.15

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Tesoriere e da due membri nominati dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Si riunisce su convocazione ed è presieduto di diritto dal Presidente della Camera ovvero, in sua assenza, è presieduto da altro membro del Comitato designato dai presenti. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e le delibere vanno assunte a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti,

prevale la parte cui accede il voto di chi presiede la seduta. L'avviso di convocazione, recante l'Ordine del Giorno, deve essere inviato, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera. Il Comitato Esecutivo:

1. attua le delibere del Consiglio Direttivo e le iniziative necessarie al conseguimento dei fini sociali;
2. dispone l'ordinamento dei servizi e degli uffici della Camera;
3. esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;
4. nomina il Segretario Generale della Camera.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono avvenire mediante consultazione in video conferenza ovvero telefonica o per fax seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsi da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta stabiliti.

Art.16

PRESIDENTE ONORARIO

Qualora l'Assemblea lo ritenga può essere nominato il Presidente Onorario, anche tra i non soci, che dura in carica per un anno.

Art.17

PRESIDENTE

Il Presidente della Camera è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E' membro di diritto del Comitato Esecutivo. Presiede di diritto l'assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, salvo i casi di sua assenza. Provvede alla nomina di tutti i Comitati, subordinatamente all'approvazione del Consiglio Direttivo e ne fa automaticamente parte. D'accordo con il Comitato Esecutivo, assume e revoca il Segretario Generale della Camera. Rappresenta la Camera, di cui ha la firma sociale, nei rapporti interni e di fronte ai terzi. Presiede a tutte le attività della Camera.

Attua le delibere del Comitato Esecutivo e ne esercita i poteri in caso di urgenza, salvo ratifica. Può delegare ai Vice Presidenti ed al Segretario Generale specifici poteri e funzioni di sua competenza.

Art.18

VICE-PRESIDENTI

I Vicepresidenti della Camera sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e durano in carica tre anni. Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Coadiuvano il Presidente ed esercitano i poteri e le funzioni a loro delegati.

Art.19

TESORIERE

Il Tesoriere della Camera è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Predisporre annualmente il rendiconto economico ed il conto di previsione e cura la gestione economica della Camera.

Esercita il controllo amministrativo e contabile e provvede alle verifiche di cassa. Rappresenta la Camera davanti agli Istituti di Credito ed esercita la firma sociale per tutti gli atti e rapporti finanziari ed amministrativi nei rapporti di conto corrente di ordinaria amministrazione aperti presso banche e l'amministrazione postale.

L'autorizzazione a firmare con firma singola sugli assegni può essere delegata, al solo Segretario Generale.

Art.20

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Camera è nominato dal Comitato Esecutivo, anche tra i non soci. Su delega del Presidente può rappresentare la Camera, di cui può avere la firma sociale, nei rapporti interni e di fronte ai terzi e presso le banche.

Il Segretario Generale è il principale funzionario amministrativo e operativo. Al Segretario Generale spettano la direzione e l'amministrazione di tutti gli uffici della Camera e provvede ad assumere, licenziare, assegnare i compiti e a sovrintendere a tutti gli impiegati. Il Segretario Generale, insieme al Presidente, ha il controllo generale della corrispondenza e delle pubblicazioni della Camera. Controfirma i documenti ufficiali ed ha la custodia dell'eventuale Sigillo della Camera ed è responsabile dello svolgimento dei programmi di lavoro secondo le direttive e disposizioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile di tutte le spese secondo l'imputazione approvata nel bilancio. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, di cui assume le funzioni di Segretario e redige i relativi verbali.

Art.21

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Nomina tra i suoi membri effettivi, un Presidente. Vigila sulla gestione amministrativa della Camera, esamina i rendiconti economici ed i conti di previsione e redige sugli stessi la relazione da presentare all'assemblea. Dirime, in funzione di Collegio Arbitrale, le questioni e vertenze che possono insorgere tra i soci e la Camera.

Art.22

ASSEMBLEE ANNUALI

L'avviso di convocazione delle Assemblee Generali che deve specificare gli argomenti da discutersi, viene affisso negli uffici della sede della Camera e spedito a ogni socio, dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea con allegato un modulo di delega per quei soci che non possono intervenire di persona e che desiderano farsi rappresentare. L'Assemblea Annuale Generale sarà tenuta non oltre il 30 luglio di ogni anno. I soci ordinari sostenitori, sia individuali che rappresentanti autorizzati di Enti e aziende associate, hanno diritto al voto. I soci possono delegare un altro socio a rappresentarli alla Assemblea con autorizzazione scritta sul biglietto di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Qualsiasi contestazione sul diritto di intervento o di voto viene deciso dal Presidente dell'Assemblea. Le Assemblee Generali sono presiedute nello stesso modo stabilito per le riunioni del Consiglio Direttivo. Le delibere sono approvate secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art.23

ASSEMBLEE STRAORDINARIE

In tali Assemblee, vengono esaminati solamente gli argomenti specificati nell'ordine del giorno. La presenza di un decimo dei soci, di persona o per delega, costituisce il quorum.

Art.24

L'ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Rendiconto Economico ed il Conto di Previsione per l'esercizio successivo, predisposti dal Tesoriere, vanno sottoposti al Consiglio Direttivo e, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la sede della Camera almeno cinque giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, cui sono proposti per l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Camera salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.25

VERBALI DELLA CAMERA

I libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono sempre essere a disposizione dei soci che desiderino consultarli. Copie, estratti o riassunti dei Verbali dell'Assemblea dei soci della Camera, delle riunioni del Consiglio Direttivo o dei gruppi specializzati non possono essere rilasciati per la pubblicazione senza autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

Art.26

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Camera, l'Assemblea straordinaria determina contestualmente le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non soci, di cui fissa i poteri.

Delibera inoltre sulla destinazione del patrimonio sociale unicamente a favore di altre associazioni analoghe a quelle della Camera o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.27

CLAUSOLA ARBITRALE

La soluzione di tutte le questioni e vertenze che possono insorgere, a qualsiasi titolo, fra i soci e la Camera di Commercio è devoluta al Collegio dei Revisori che, in funzione di Collegio Arbitrale, decide tra le parti inappellabile e senza formalità di procedura.

Art.28

DISPOSIZIONE GENERALI

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

Milano, 8 Febbraio 2010